

Pubblicato il 05/09/2017

N. 09563/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04813/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Deborah Dinelli, Giacomo Gadaleta, Anna Giordano, Fabio Marinelli, Carolina Novello, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Mario Pasquale Augusto C.F. GSTLRT63D21I467W, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio

Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, nella parte in cui:
- all'art. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE - prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti tecnico pratici (in sigla ITP) inseriti nelle graduatorie d'istituto, in possesso del titolo idoneo per insegnare nella rispettiva classe di concorso, con oltre 36 mesi di servizio di insegnamento alle dipendenze del MIUR, ma non abilitati semplicemente perché il Ministero oggi convenuto ha escluso i docenti tecnico pratici dal percorso ordinamentale di abilitazione con i Tirocini Formativi Attivi (TFA) e, in più, ha fissato criteri illegittimi per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali (PAS);

- all'art. 4, comma 3, - DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE prescrive che [...] i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione [...]in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale della Campania e di Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e di Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale del Molise e di Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono manifestamente infondati, in considerazione della acclarata mancata attivazione di percorsi di formazione “ordinaria” per le classi di insegnamento tecnico-pratiche e, pertanto, occorre procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 10 ottobre 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO